



COMUNE DI ALBA ADRIATICA
PROVINCIA DI TERAMO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 77 Del 21-04-23

COPIA

Oggetto: ISTITUZIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO SENZA CUSTODIA RISERVATA ALLE SOLE AUTOVETTURE SUL LATO EST DEL LUNGOMARE MARCONI E PIAZZOLE - MODIFICHE ALLA VIABILITA' PER LA STAGIONE ESTIVA ANNO 2023.

L'anno duemilaventitre il giorno ventuno del mese di aprile alle ore 13:15, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

Casciotti Antonietta	Sindaco	P
Pulcini Simone	Assessore	P
Di Matteo Francesca	Assessore	P
Cichetti Paolo	Assessore	P
Colonnelli Nicolino	Assessore esterno	P
Vallese Giuliano	Assessore	P

ne risultano presenti n. 6 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il Signor Casciotti Antonietta in qualità di Sindaco assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Piro Emilia.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Visti:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- lo Statuto ed il Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- i pareri resi, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, dal Responsabile dell'Area e/o Ufficio interessato e dal Responsabile dell'Area Economia e Finanza in ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnica e contabile sulla proposta della presente deliberazione;

Visti i pareri resi, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, che si riportano integralmente nel presente atto:

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data: 13-04-2023

Il Responsabile del servizio

D'Ambrosio Daniela

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Data: 17-04-2023

Il Responsabile del servizio

Piro Emilia

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il Comune di Alba Adriatica, cittadina a forte vocazione turistica, durante il periodo estivo registra un forte afflusso di vacanzieri sulla relativa spiaggia, con conseguente aumento del traffico veicolare e di problematiche concernenti la sosta, con particolarmente rilevanti sul lungomare Marconi e sulle vie limitrofe;
- detta situazione determina la necessità di regolamentare la circolazione veicolare statica e dinamica, per un più ordinato e razionale sfruttamento delle aree di sosta esistenti per favorire il ricambio degli utenti delle attività commerciali e ridurre il flusso di veicoli alla disordinata ricerca di destinazione o il continuo "andirivieni" degli stessi;
- in particolare occorre garantire una maggiore disponibilità degli spazi di sosta al fine di permettere a chi ne abbia necessità di poter facilmente disporre di posti utili, disincentivando nel contempo, sia lo stazionamento prolungato di autoveicoli nei punti più strategici del lungomare, sia la disordinata ricerca di destinazione costituente pericolo per quanti utilizzano il lungomare in bici o a piedi, il tutto anche a beneficio della qualità dell'aria e per favorire il contenimento dell'inquinamento atmosferico;

Visti gli artt. 6 e 7 del D. L.vo 30.04.92, n.285 (Codice della Strada) con i quali si demanda ai Comuni la disciplina della viabilità sulle strade di proprietà e su quelle non di proprietà, ma ricadenti all'interno dei centri abitati;

Visti altresì gli artt. 6, 4° comma, lettera d) e 7, 1° comma, lettera f) del D. L.vo 30.04.92, n.285 (Codice della Strada), i quali dispongono che i comuni, previa deliberazione della Giunta Comunale, possono stabilire con ordinanza del Sindaco aree destinate alla sosta dei veicoli subordinate al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo della sosta stessa, anche senza la custodia dei veicoli, fissando le relative condizioni e tariffe;

Richiamata, altresì, la necessità di addivenire, come peraltro occorso nelle stagioni precedenti e per le medesime motivazioni, alla limitazione alla sola categoria delle autovetture della sosta nelle aree di stazionamento da adibirsi a pagamento - Lungomare Marconi lato est, da Via Isonzo (sud) fino ad altezza Via Cesare Battisti (nord) - piazzola Rotonda Della Madonnina (antistante via Isonzo) e piazzole di sosta S.Quasimodo ed E.Montale;

Valutata l'efficacia ed i risultati soddisfacenti conseguiti in termini di viabilità e di razionale utilizzo degli spazi di sosta dall'istituzione della sosta a pagamento nelle

stagioni estive degli anni passati, con particolare riferimento ad un più adeguato ricambio veicolare ed agevolazione della mobilità cittadina;

Ritenuto, pertanto, che le suindicate finalità possano essere perseguitate anche nella imminente stagione estiva, individuando in tutto il tracciato del Lungomare Marconi – lato est (nell'intero tratto compreso tra le intersezioni con la Via Isonzo a sud e la Via Cesare Battisti a nord) e piazzole, le aree di sosta a pagamento per il periodo dal 15 giugno 2023 al 10 settembre 2023 compresi, per l'anno 2023;

Considerato che l'art. 7, 8° comma del Codice della Strada, suffragato dalla Giurisprudenza consolidata della Suprema Corte di Cassazione, stabilisce che, nelle immediate vicinanze delle zone di sosta a pagamento, il Comune deve riservare adeguate aree destinate rispettivamente a parcheggio senza custodia e senza dispositivi di controllo della durata della sosta;

Rilevato che nel caso del Comune di Alba Adriatica la suddetta norma viene ampiamente rispettata, sia perché nelle aree di sosta a pagamento non si prevede alcuna limitazione alla durata della sosta, bensì unicamente l'obbligo di corresponsione della tariffa, sia perché l'obbligo di pagamento è previsto solamente nelle aree di sosta dislocate sul lungomare Marconi – lato est, mentre rimangono a sosta completamente libera, le aree di stazionamento site sul lato ovest dell'intero Lungomare Marconi, ivi inclusa l'area di sosta della piazzetta angolo di via Rovigo e tutte le strade laterali, perpendicolari e parallele allo stesso lungomare Marconi, nonché nelle immediate vicinanze di questo, con eccezione di un breve tratto di via Abruzzo ove vige la sosta regolamentata a tempo;

Ritenuto inoltre che non avendo il Comune, proprio personale e risorse a disposizione per l'attivazione e la gestione diretta del servizio, debba obbligatoriamente e necessariamente procedersi all'esternalizzazione dello stesso mediante affidamento a ditta specializzata nel settore. Di conseguenza, al fine di non vincolare l'amministrazione con scelte di carattere pluriennale e per di più scarsamente flessibili, si ritiene opportuno non indire una specifica gara di durata pluriennale, bensì procedere attraverso affidamento mirato alla stagione estiva in essere, con l'indubbio vantaggio di adattare annualmente il servizio alle diverse esigenze contingenti che potrebbero emergere; pertanto, anche per l'anno in corso, si procederà mediante affidamento a ditta di comprovata esperienza nel settore, la quale dovrà garantire, per l'importo massimo stimato dell'affidamento di € 35.000,00 oltre Iva e senza ulteriori compensi sotto qualsiasi forma, il servizio di cui al presente deliberato;

Tenuto altresì conto che il Comune di Alba Adriatica registra, nel periodo estivo, un numero elevato di presenze turistiche e che, pertanto, l'attivazione di tale servizio determinerà verosimilmente il maturare di un consistente introito per le casse comunali e, quindi, il realizzarsi di una risorsa finanziaria destinata all'erogazione dei servizi istituzionali;

Considerato che è volontà dell'Amministrazione Comunale di Alba Adriatica, confermare per la imminente stagione estiva 2023 la disciplina della viabilità adottata nelle annualità precedenti, e per l'effetto, procedere mediante affidamento del servizio in esame a ditta di comprovata esperienza nel settore la quale dovrà garantire, per

l'importo massimo stimato di € 35.000,00 oltre IVA, senza ulteriori compensi sotto qualsiasi altra forma, la fornitura (comodato) e manutenzione dei parchimetri, lo scassettamento dei parchimetri con annesso servizio di raccolta, conta, trasporto valori e versamento alla tesoreria comunale delle monete risultanti dallo scassettamento e delle somme incassate con pagamento elettronico, il controllo della sosta con rilevazione delle infrazioni mediante palmari collegati ai software gestionali in uso al Comando di Polizia Locale, il rafforzamento numerico della cartellonistica verticale installata prescrittiva della sosta a pagamento (cartello, pannello integrativo e palo di sostegno) mediante la fornitura e posa in opera di n.10 ulteriori impianti segnaletici aventi caratteristiche e dimensioni conformi rispetto a quelli preesistenti, sostituzione e ripristino della cartellonistica stradale mancante, logora e/o danneggiata con istituzione, a proprio onere, di un ufficio nel territorio comunale adibito alla gestione dei rapporti con gli utenti, condizioni queste, che appaiono essere ampiamente favorevoli per l'Ente;

Considerato in materia sanzionatoria:

- che l'interpretazione fornita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (parere prot.n.25783 del 22 marzo 2010) in merito alla questione relativa alle sanzioni da applicare in caso di sosta prolungata oltre il termine per il quale è stato effettuato il pagamento della tariffa, ha determinato incertezze operative che sono state oggetto di un ampio dibattito anche in sede parlamentare con la presentazione di interrogazioni e l'approvazione di risoluzioni da parte della Commissione Trasporti della Camera dei Deputati;
- che, di recente, la Corte di Cassazione (sezione II civ., sentenza n.16258 del 3 agosto 2016) richiamando anche la propria precedente giurisprudenza e quella della Magistratura Contabile, ha ribadito il “*principio secondo cui, in materia di sosta a pagamento su suolo pubblico, ove la sosta si protragga oltre l'orario per il quale è stata corrisposta la tariffa, si incorre in una violazione delle prescrizioni della sosta regolamentata, ai sensi dell'art.7, comma 15, del codice della strada*” e che “... la sosta del veicolo con ticket di pagamento esposto scaduto per decorso del tempo di sosta pagato ha natura di illecito amministrativo e non si trasforma in inadempimento contrattuale, trattandosi, analogamente al caso della sosta effettuata omettendo l'acquisto del ticket orario, di una evasione tariffaria in violazione della disciplina della sosta a pagamento su suolo pubblico, introdotta per incentivare la rotazione e razionalizzare l'offerta di sosta”;
- che l'ANCI - Dipartimento dell'Area Sicurezza, Infrastrutture e Protezione Civile – in data 28.03.2014 ha emanato la nota operativa prot.n.61/SIP/AR/-14 ad oggetto:”*sosta limitata o regolamentata art.7 del CDS*” dove al primo capoverso, punto 2, viene ribadito che “*ove la sosta si protragga oltre l'orario per il quale è stata corrisposta la tariffa, si incorre nella sanzione prevista dal comma 15 dell'art.7 del CDS*”;
- che, ancor più recentemente, il Ministero dell'Interno con propria Circolare n.676/2014 del 23 settembre 2016, al punto 3, proprio con specifico riferimento alla sentenza della Corte di Cassazione n.16258 del 3 agosto 2016 ha ribadito che, in caso di prolungamento della sosta oltre l'orario per cui si è corrisposto l'importo, è applicabile la sanzione di cui all'art.7 comma 15 del Codice della Strada.
- che, con la Corte Costituzionale con recente pronuncia, sentenza 30.05.2018 n.111, chiamata a pronunciarsi sul caso specifico di sanzione irrogata per

prolungamento della sosta oltre l'orario per cui si è corrisposto l'importo, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.7, comma 15, del D.Lg.vo n.285 del 30 aprile 1992 (Codice Della Strada) in riferimento all'art.3 della Costituzione;

Considerato che:

- la sosta nelle aree suddette, è ammessa a tempo indeterminato a condizione che sia corrisposta la tariffa commisurata alla permanenza del veicolo, per cui, sia in caso di omesso pagamento, sia in caso di insufficiente pagamento, la sosta non è consentita ai sensi del citato articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i.;
- è prevista l'attivazione di sistemi di controllo del pagamento delle tariffe atti a garantire – mediante emissione di ticket ed il rilascio di abbonamenti – i caratteri di certezza, trasparenza e verificabilità al fine dell'espletamento del controllo da parte degli organi di polizia stradale e degli ausiliari del traffico, a condizione che vengano debitamente utilizzati in concomitanza all'inizio della sosta;
- la giurisprudenza di legittimità e contabile, in coerenza con l'assetto normativo vigente, ha confermato l'applicabilità delle sanzioni del codice della strada, tanto in caso di omesso pagamento della tariffa, quando nella analoga ipotesi di insufficiente pagamento della medesima, sia nel caso in cui la sosta sia solamente subordinata alla corresponsione della tariffa, sia nel caso in cui esistano limitazioni della durata della sosta a pagamento;

Preso altresì atto, della volontà dell'amministrazione comunale, di limitare alla sola categoria delle autovetture lo stazionamento nelle aree di sosta da adibirsi a pagamento, come sopra meglio evidenziate;

Considerato che, la sosta di tutte le categorie di veicoli negli stalli (a pettine ed a spina) presenti sul lato est del lungomare Marconi e l'aumento esponenziale dei flussi di traffico dovuti all'incremento della popolazione fluttuante e turistica che la cittadina balneare registra nel periodo estivo, costituiscono con il loro ingombro fattori di limitazione visiva agli utenti della strada, sia per i veicoli circolanti sulla carreggiata del lungomare, sia per le componenti deboli di traffico quali pedoni e ciclisti con particolare riferimento alle operazioni di attraversamento pedonale;

Ravvisata, pertanto, la necessità per le richiamate esigenze di circolazione stradale, di favorire la mobilità stradale cittadina e riservare gli stalli di sosta da istituirsì a pagamento alla sosta delle sole autovetture, con espressa esclusione delle altre categorie di veicoli prevedendone anche la loro rimozione, così da garantire il miglioramento delle condizioni di traffico, nell'ottica di una maggiore sicurezza pubblica e fluidità della circolazione stradale;

Richiamata la nota interna del responsabile Area Tecnica-Servizio Urbanistica dell'Ente mess.330158 del 03.06.2015, con la quale si è comunicato che la superficie destinata a parcheggio a pagamento ricadente in area del demanio marittimo è di mq.780;

Valutato che la superficie complessiva dell'area che si intende adibire a parcheggio a pagamento risulta notevolmente superiore rispetto a quella di mq.780 ricadente in area

del demanio marittimo, indicata nella richiamata nota interna mess.330158 del 03.06.2015;

Ritenuto, pertanto, demandare all'ufficio demanio dell'Ente il compimento degli atti successivi le funzioni delegate in materia di demanio marittimo, con particolare riferimento al calcolo e pagamento del canone demaniale in ragione della destinazione dell'area demaniale marittima di cui al presente deliberato, qualora dovuto;

Richiamate le precedenti deliberazioni di G.C. n. 165 del 11/06/2007; n.137 del 27.06.2014; n.151 del 14.07.2014; n.98 del 09.06.2015; n.79 dell'11.05.2016; n.66 del 11.05.2017; n.72 del 09.04.2018; n.79 del 17.04.2019; n.65 del 13.05.2020; n.61 del 07.05.2021 e n.72 del 03.05.2022 emanate in materia;

Visto il vigente Statuto Comunale, il D. L.vo 18.08.2000, n° 267 (T.U.E.L.);
Visti gli artt. 6 e 7 del Codice della Strada;
Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi;

D E L I B E R A

di ritenere la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale nonché motivazione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 3 della legge n.241/90 e ss.mm.ii. e, di conseguenza, di:

1) ISTITUIRE le aree di sosta a pagamento senza custodia con sosta riservata alle sole autovetture, tutti i giorni della settimana con avvio del servizio il giorno 15 giugno 2023 e termine finale il giorno 10 settembre 2023 compresi, dalle ore 09:00 alle ore 01:00, nelle aree e secondo le modalità di seguito riportate:

- **ZONA** – Lungomare Marconi lato est, da Via Isonzo (sud) fino ad altezza Via Cesare Battisti (nord), così come meglio evidenziato dagli stalli individuati nella planimetria allegata al presente provvedimento, che contestualmente si approva. Sono considerate ricomprese nelle aree di sosta anche la piazzola Rotonda Della Madonnina (antistante via Isonzo), e le piazzole di sosta S.Quasimodo ed E.Montale, mentre sono esclusi gli stalli di sosta sul Lungomare Marconi lato ovest e Piazza angolo via Rovigo; Sono esclusi da tale regolamentazione gli stalli di sosta specificamente riservati allo stazionamento di ciclomotori/motocicli e dei veicoli al servizio di persone con disabilità titolari del contrassegno speciale di cui all'art.381, comma 2, del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del C.d.S., nonché gli stalli di sosta destinati al carico/scarico; il numero indicativo degli stalli interessati alla sosta a pagamento è di 700 unità, per una lunghezza viaria totale di circa Km.2,5 (comà da planimetria esplicativa allegata).
- **MODALITA' DI PAGAMENTO** – Pagamento anticipato della tariffa dovuta con rilascio di apposito ticket da parte dei parchimetri ed esposizione dello stesso sul parabrezza anteriore dell'autovettura. Sono ammessi anche pagamenti sotto forma di altro titolo quali abbonamenti, da esporre sempre sul parabrezza interno dell'autovettura ai fini del controllo;

- **TEMPI ED ORARI DI VIGENZA** – Tutti i giorni della settimana, per un totale di giorni 88 con avvio del servizio il 15 giugno 2023 e termine finale il 10 settembre 2023, dalle ore 09:00 alle ore 01:00; L'aggiudicazione del servizio verrà comunicata alla ditta aggiudicataria almeno sette giorni prima l'inizio del medesimo. In caso di mancato avvio del servizio entro il termine iniziale del 15 giugno 2023, per inadempimento derivante da fatto colposo e/o doloso imputabile alla ditta affidataria, la stessa dovrà riconoscere a titolo di penale, l'importo di € 200,00 per ogni singolo giorno di ritardo, che sarà decurtato direttamente sul corrispettivo dovuto per il servizio aggiudicato. Costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto a norma dell'art.1456 del C.C., con conseguente incameramento della garanzia e risarcimento del danno, il mancato inizio del servizio o inizio del servizio stesso, con un ritardo superiore a giorni 7 (sette). Costituisce inoltre causa di risoluzione di diritto del contratto con la ditta affidataria del servizio, il successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, al quale consegue l'incameramento della garanzia ed il pagamento del corrispettivo pattuito, che sarà riconosciuto solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, fatto salvo il risarcimento del danno.
- **DURATA MASSIMA DELLA SOSTA** – Non prevista;
- **ESENZIONI** da tutti gli obblighi e limitazioni della sosta a pagamento limitata alle sole autovetture:
 1. veicoli al servizio di persone con disabilità, titolari del contrassegno speciale di cui all'art.381, comma 2, del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del C.d.S. ed anche se posizionati negli spazi "blu" qualora risultano già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati;
 2. veicoli delle forze di polizia e mezzi di soccorso e di emergenza;
 3. veicoli comunali e di imprese o ditte svolgenti servizi o lavori per conto del Comune, per ragioni di servizio, opportunamente riconoscibili mediante livree, o contrassegni specifici della categoria;
 4. veicoli appartenenti ad enti pubblici o imprese di servizio pubblico, per ragioni di servizio ovvero Associazione Carabinieri in congedo, Croce Rossa, Croce Bianca e Protezione Civile, opportunamente riconoscibili mediante livree, o contrassegni specifici della categoria;
- **TARIFFE:**

le tariffe della sosta a pagamento per le casistiche sotto indicate, stabilite con delibere di Giunta Comunale n.98 del 09.06.2015; n.79 del 11.05.2016 e rimodulate con delibera di Giunta Comunale n.66 del 11.05.2017; delibera di Giunta Comunale n.72 del 09.04.2018; delibera di Giunta Comunale n.79 del 17.04.2019; delibera di Giunta Comunale n.65 del 13.05.2020; delibera di Giunta Comunale n.61 del 07.05.2021 e delibera di Giunta Comunale n.72 del 03.05.2022, sono determinate come segue:

 1. tariffa oraria di € 0,60, non frazionabile per la prima ora dalle ore 09,00 alle ore 20,00;
 2. tariffa oraria di € 1,00 non frazionabile per la prima ora dalle ore 20,00 alle ore 01,00;
 3. tariffa giornaliera dalle ore 09:00 alle ore 20:00, pari ad € 3,50;
 4. abbonamento settimanale pari ad € 20,00;

5. abbonamento mensile pari ad € 50,00;
6. abbonamento mensile per residenti nel Comune di Alba Adriatica e limitatamente ad una sola autovettura di proprietà € 35,00;
7. abbonamento mensile unicamente per ditte/società aventi sede legale o operativa sul Lungomare Marconi del Comune di Alba Adriatica e limitatamente a due autovetture di proprietà della ditta/società e/o del titolare/legale rappresentante € 35,00, per ciascuna autovettura;
8. abbonamento stagionale unicamente per residenti nel Comune di Alba Adriatica e limitatamente ad una sola autovettura di proprietà € 60,00;
9. abbonamento stagionale unicamente per ditte/società aventi sede legale o operativa sul Lungomare Marconi del Comune di Alba Adriatica e limitatamente a due autovetture di proprietà della ditta/società e/o del titolare/legale rappresentante € 60,00, per ciascuna autovettura;

Dette tariffe sono applicabili e riscuotibili esclusivamente tramite abbonamento, o previo acquisto di apposito scontrino da prelevare nell'apposito parchimetro installato a servizio del parcheggio. La commercializzazione e la distribuzione dei titoli di sosta (abbonamenti) è a cura della ditta esterna che avrà in affidamento la gestione del servizio.

Eventuali richieste di duplicato saranno accolte dietro presentazione di regolare denuncia di smarrimento agli organi competenti ed al pagamento di € 20,00 per gli abbonamenti stagionali; € 10,00 per gli abbonamenti mensili.

- **GESTIONE DEL SERVIZIO E CONTROLLO** – Affidamento a ditta esterna per un importo stimato in € 35.000,00 (trentacinquemila/00) + IVA per l'intera durata del servizio, senza il riconoscimento di alcun compenso o corrispettivo ulteriore, né in forma diretta né in forma indiretta attraverso la partecipazione percentuale agli introiti dei parcheggi o a quelli delle eventuali sanzioni emesse dagli ausiliari della sosta. La società affidataria dovrà provvedere alla fornitura (comodato), posa in opera, configurazione e manutenzione sia ordinaria che straordinaria (compresa quelle derivante da atti vandalici) di almeno nr. 22 parchimetri (apparecchiature per l'esazione della sosta – con autonomia energetica in quanto scollegati alla rete elettrica) per l'intera durata dell'affidamento, compresa la fornitura di materiale di consumo (batteria, carta ecc.) lo scassettamento dei parchimetri con annesso servizio di raccolta, conta, rendicontazione degli incassi, custodia e trasporto valori, con sistema di centralizzazione dei parchimetri che consenta la verifica on-line alla stazione appaltante (Polizia Locale). La rendicontazione e l'accrédito alla tesoreria comunale delle monete risultanti dallo scassettamento, e delle somme incassate con pagamento elettronico dovrà essere effettuato di volta in volta, o con cadenza almeno quindicinale. Le tariffe derivanti dalla stipula degli abbonamenti, sono corrisposte direttamente all'Ente. I parchimetri dovranno emettere automaticamente ad ogni scassettamento due report indicanti gli incassi della macchina, i cui originali dovranno essere consegnati all'ufficio ragioneria dell'Ente. La responsabilità del prelevamento delle monete, raccolta, trasporto, deposito, conteggio del denaro e corrispondente accrédito alla tesoreria comunale è a totale carico della ditta affidataria, che sarà inoltre esclusiva responsabile anche dei valori presenti in ogni parchimetro ed all'uopo, è fatto

obbligo alla medesima di dotarsi di idonea copertura assicurativa con polizza ALL RISK ed in caso di franchigia, la ditta affidataria è tenuta a provvedere al pagamento della franchigia. La ditta affidataria dovrà inoltre provvedere al rafforzamento numerico della cartellonistica verticale installata prescrittiva della sosta a pagamento (cartello, pannello integrativo e palo di sostegno) mediante la fornitura e posa in opera di n.10 ulteriori impianti segnaletici aventi caratteristiche e dimensioni conformi rispetto a quelli preesistenti, nonché alla sostituzione e ripristino della cartellonistica stradale mancante, logora e/o danneggiata che in costanza di rapporto contrattuale si renderà necessaria. Il rafforzamento della segnaletica stradale verticale preesistente, essendo direttamente funzionale all'attivazione del servizio dei parcheggi a pagamento, si prevede debba essere garantito prima dell'entrata in vigore della sosta a pagamento. Tale impiantistica alla scadenza del contratto, rimarrà in proprietà dell'amministrazione comunale. La ditta affidataria inoltre, dovrà provvedere al supporto e controllo della sosta nelle aree in concessione, mediante un minimo di n.3 ausiliari dipendenti della ditta cui dovrà fornire idoneo abbigliamento e tesserino di riconoscimento la cui attività sarà coordinata dalla Polizia Locale, e dotarsi a proprio onere, per l'intera durata dell'appalto, di un proprio ufficio nel territorio comunale adibito alla gestione dei rapporti con gli utenti, al rilascio degli abbonamenti, dotato di attrezzature idonee allo svolgimento del servizio, con apertura al pubblico tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e nel giorno di martedì dalle ore 16:00 alle ore 18:00 (con supporto di idoneo personale, collegamento telefonico, ecc. L'addetto dovrà fornire tutte le informazioni sul servizio e ricevere eventuali reclami, munito di cellulare per la pronta reperibilità) e quant'altro necessario all'espletamento del servizio; la ditta affidataria dovrà assicurare il controllo del corretto pagamento delle tariffe a mezzo ausiliari del traffico tutti i giorni della settimana per una durata totale minima di complessive 9 ore giornaliere. Le violazioni potranno essere accertate oltre che mediante supporti cartacei (bollettari) anche mediante utilizzo di palmari (smartphone ecc.), nel rispetto delle scelte organizzative che verranno adottate dal Comando di Polizia Locale. In ogni caso, i bollettari e/o i palmari verranno forniti agli ausiliari del traffico dal Comune di Alba Adriatica, che sosterrà anche i costi dei software di gestione. Tutte le spese relative all'assunzione ed alla gestione degli ausiliari (compresa la fornitura di apposita uniforme e di tutti di dispositivi di protezione individuale previsti) ricadranno sulla ditta affidataria, mentre il Comune di Alba Adriatica tramite la Polizia Locale ne curerà la formazione con conseguente emanazione del decreto sindacale di nomina ed il coordinamento delle attività. La ditta affidataria è tenuta ad osservare e far osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali e previdenziali e di assunzioni obbligatorie e ad applicare tutte le norme contenute nel CCNL di settore. E' altresì tenuta a curare che nella gestione del servizio saranno adottati i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la sicurezza del personale addetto e dei terzi e per evitare danni a beni pubblici e privati, nonché ad osservare e far osservare tutte le vigenti norme, con particolare riferimento al D.Lg.vo n.81/2008 e s.m.i. agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro. La ditta affidataria della gestione del servizio è esonerata dal pagamento di eventuali canoni e tasse dovute sulle aree interessate alla sosta a pagamento. Gli oneri connessi a rischi da interferenze risultano pari a zero.

- **MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI PARCHIMETRI** - La società affidataria della gestione del servizio dovrà mantenere in piena efficienza la funzionalità dei parchimetri per l'intera durata contrattuale, ed inoltre dovrà provvedere alla manutenzione/riparazione ordinaria e straordinaria dei parchimetri non funzionanti entro 24 ore dalla segnalazione, e garantire in tale termine l'integrale ripristino della loro funzionalità, ivi compresi gli atti di intervento conseguenti ad episodi di vandalismo, senza alcuna spesa o onere a carico dell'Amministrazione. Tutti i parchimetri dovranno avere l'indicazione segnaletica "P". Detti parchimetri dovranno essere regolarmente vuotati in misura tale da essere sempre perfettamente funzionanti e dovranno avere struttura altamente protetta da atti vandalici o tentativi di scasso e possedere le caratteristiche, le omologazioni e certificazioni richieste per legge, nonché essere dotati di dispositivi tali da consentire il pagamento della sosta anche attraverso carte di credito e carte di debito (art.1 comma 901 della Legge 28.12.2015 n.208). La ditta affidataria dovrà inoltre provvedere al controllo periodico dei parchimetri per la verifica del corretto funzionamento ed assicurare tempestivo ed immediato intervento del proprio personale tecnico in caso di guasto o malfunzionamento dei parchimetri. La ditta affidataria dovrà inoltre effettuare la pulizia periodica dei parchimetri, assicurando che gli impianti rimangano sempre con i frontalini perfettamente leggibili. La scelta dei punti ove collocare i parchimetri dovrà avvenire secondo le direttive impartite dal Comando di Polizia Locale, in relazione alle esigenze di viabilità e di armonizzazione con il contesto cittadino.
- **CONDIZIONI LEGITTIMANTI** della sosta negli stalli a pagamento sono:
 - la corresponsione della tariffa a copertura totale del periodo di utilizzazione degli stalli delimitati da strisce di colore azzurro (art.149 comma 3, let.b) del D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495) e disciplinati dalla segnaletica verticale di cui alla "figura II 76" del D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, con pannello integrativo avente valore prescrittivo circa le condizioni alle quali è subordinata la regolarità della sosta;
 - la corretta esposizione sull'autovettura del documento abilitativo alla sosta (ticket comprovante il pagamento della sosta o abbonamento), a dimostrazione del pagamento a copertura dell'intero periodo di utilizzazione dello stallo di sosta;
 - per rendere effettivo e efficace il controllo sull'avvenuto pagamento della tariffa tramite il sistema messo a disposizione degli utenti è necessario che tutti gli utilizzatori degli stalli di sosta a pagamento provvedano a esporre in modo visibile e verificabile nella parte anteriore o sul parabrezza dell'autovettura, il documento abilitativo alla sosta (abbonamento/ ticket in corso di validità) in base al quale risulti la regolarità della sosta, essendo la medesima consentita solo previo pagamento della tariffa. Dare atto che in caso di mancata corresponsione della tariffa, si configura una inosservanza di una prescrizione o regolamentazione (espressamente contemplata dall'art.7, comma 1, let f), con conseguente applicazione della disciplina sanzionatoria prevista per l'inosservanza delle condizioni – obblighi, divieti e limitazioni – stabilite nel

presente deliberato e nell'ordinanza, in ragione del citato articolo. La sosta in zona a pagamento oltre l'orario indicato nel titolo autorizzatorio, comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art.7 comma 15 del C.d.S.

La mancata esposizione nella parte anteriore o sul parabrezza dell'autovettura del documento abilitativo alla sosta (ticket comprovante il pagamento della sosta o abbonamento), o l'esposizione che non ne consente la perfetta leggibilità, equivale alla non titolarità del medesimo e quindi all'omesso pagamento della tariffa prescritta, ai fini della comminatoria della relativa sanzione.

2) ISTITUIRE nelle aree di stazionamento a pagamento come sopra indicate e nel medesimo periodo temporale dal 15 giugno 2023 al 10 settembre 2023 compresi, con vigenza 0-24, la sosta riservata alle sole autovetture e sosta espressamente vietata per le altre categorie di veicoli muniti di pannello integrativo "0-24" e rimozione coatta, sul Lungomare Marconi lato est, da Via Isonzo (sud) fino ad altezza Via Cesare Battisti (nord) ed all'interno delle piazzole di sosta Rotonda Della Madonnina (antistante via Isonzo), e le piazzole S.Quasimodo ed E.Montale. Sono esclusi gli stalli di sosta specificamente riservati allo stazionamento di ciclomotori/motocicli e dei veicoli al servizio di persone con disabilità titolari del contrassegno speciale di cui all'art.381, comma 2, del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del C.d.S., nonché gli stalli di sosta destinati al carico/scarico;

- **ESENZIONI** da tutti gli obblighi e limitazioni della sosta limitata alle sole autovetture:
 1. veicoli al servizio di persone con disabilità, titolari del contrassegno speciale di cui all'art.381, comma 2, del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del C.d.S. ed anche se posizionati negli spazi "blu";
 2. veicoli delle forze di polizia e mezzi di soccorso e di emergenza;
 3. veicoli comunali e di imprese o ditte svolgenti servizi o lavori per conto del Comune, per ragioni di servizio, opportunamente riconoscibili mediante livree, o contrassegni specifici della categoria;
 4. veicoli appartenenti ad enti pubblici o imprese di servizio pubblico, per ragioni di servizio ovvero Associazione Carabinieri in congedo, Croce Rossa, Croce Bianca e Protezione Civile, opportunamente riconoscibili mediante livree, o contrassegni specifici della categoria.

3) STABILIRE che la gestione amministrativa delle attività connesse alla rilevazione delle violazioni al C.d.S. compiute dagli ausiliari del traffico è affidata alla Polizia Locale, fatti salvi i servizi di polizia stradale esercitabili da parte della Polizia Locale e delle altre Forze di Polizia.

4) STABILIRE inoltre, che copia conforme del presente deliberato venga trasmessa al Comandante della Polizia Locale che provvederà a perfezionare la procedura di selezione per l'affidamento della gestione del servizio conformemente alle disposizioni di cui al presente provvedimento, con la massima celerità, nonché all'esecuzione delle attività di gestione connesse alle rilevazioni delle violazioni al C.d.S. ed all'emanaione della relativa ordinanza di cui all'art. 7 del codice della strada.

5) AUTORIZZARE il Comandante della Polizia Locale all'utilizzo del seguente capitolo per l'affidamento del servizio la cui somma complessiva è stimata di €

42.700,00 IVA inclusa:

- Cap. 522 “istituzione servizio e controllo parcheggi a pagamento” con imputazione nel bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario.

6) DARE ATTO che la sosta sul lato ovest del Lungomare Marconi non è sottoposta a regolamentazione, né a limitazione alcuna; rimangono a sosta completamente libera anche l’area di sosta della piazzetta angolo di via Rovigo, come anche le strade perpendicolari e parallele (nonché nelle immediate vicinanze) al lungomare stesso, con eccezione di un breve tratto di via Abruzzo ove vige la sosta regolamentata a tempo;

7) DARE ATTO, altresì, che l’area sede di intervento risulta essere adeguatamente attrezzata con segnaletica orizzontale delimitante gli stalli “blu” e verticale prescrittiva nel periodo interessato della sosta a pagamento, e che, sarà onere della ditta affidataria della gestione del servizio, provvedere al rafforzamento numerico della cartellonistica verticale installata prescrittiva della sosta a pagamento (cartello, pannello integrativo e palo di sostegno) mediante la fornitura e posa in opera di n.10 ulteriori impianti segnaletici aventi caratteristiche e dimensioni conformi rispetto a quelli preesistenti, con sostituzione e ripristino della cartellonistica stradale mancante, logora e/o danneggiata che in costanza di rapporto contrattuale si renderà necessaria.

8) DARE ATTO che la circolazione veicolare troverà la propria disciplina in apposita ordinanza di carattere viario ai sensi dell’art.7 del vigente C.d.S., la cui predisposizione ed emanazione è demandata al responsabile dell’Area di Vigilanza – Comandante della Polizia Locale Dott.ssa Daniela D’Ambrosio.

9) PUBBLICARE la presente delibera all’Albo Pretorio informatico del Comune di Alba Adriatica per quindici giorni consecutivi, con contestuale trasmissione, ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 267/2000.

10) TRASMETTERE copia del presente deliberato vengono, ai responsabili dei seguenti uffici: Bilancio ed Organizzazione Dott.ssa Loredana Cimini, LL.PP.-Demanio Arch. Luigi Irelli e Ufficio Urbanistica Geom. Di Stanislao Romeo per quanto di competenza, anche in merito al pagamento con onere a carico dell’Ente della eventuale tariffa rifiuti e per il compimento degli atti successivi le funzioni delegate in materia di demanio marittimo, con particolare riferimento al calcolo e pagamento del canone demaniale in ragione della destinazione dell’intervento in area demaniale marittima prevista nel presente deliberato, se dovuto, nonché per ogni eventuale ulteriore adempimento di rispettiva spettanza.

11) DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D. L.vo n.267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to Prof.ssa Casciotti Antonietta

Il Segretario Generale
F.to Piro Emilia

La presente Deliberazione:

- viene pubblicata, in data odierna e per 15 giorni consecutivi, sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*) ed è stata compresa, in data odierna, nell'elenco, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (*art. 125, del T.U. n. 267/2000*).

(X) - diventa esecutiva in data odierna, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

() – diventa esecutiva decorso il termine di giorni dieci dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs.18.08.2000, n. 267.

Alba Adriatica, li

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Piro Emilia

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Alba Adriatica, li

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Piro Emilia